

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 35877/2008 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/02/2013 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 9 maggio 2013

TRA

EREDE TESTAMENTO, (OMISSIS)

- ATTRICE

E

NOTAIO, (OMISSIS)

- CONVENUTA

ASSICURAZIONE, (OMISSIS)

- TERZI CHIAMATI IN CAUSA

Oggetto: Responsabilità professionale.

Conclusioni: all'udienza del 18/02/2013 il procuratore dell'attrice ha chiesto l'accoglimento della domanda, come formulata in citazione con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore anticipatorio.

Il procuratore della convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore degli ASSICURAZIONE si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.

L'EREDE TESTAMENTO con atto di citazione del 30.09.2008 adiva il Tribunale di Napoli per ivi sentir condannare il convenuta NOTAIO al risarcimento di tutti i danni derivati e derivanti all'attrice dalla imperizia del NOTAIO, per omessa comunicazione ex art. 623 cc di testamento pubblico del DE CUIUS raccolto dal medesimo notaio l'11/3/2003, danni quantificati in € 50.000,00, od in quella somma maggiore o minore ritenuta in giustizia, pari, comunque, alla differenza tra il valore degli immobili di proprietà della sig.ra EREDE TESTAMENTO a seguito della successione per testamento pubblico e la somma realmente percepita con la vendita quale erede ab intestato e tenuto conto che l'attrice addivenne alla vendita in errore sui suoi presupposti

di fatto e di diritto per il comportamento negligente del professionista, vendita che non avrebbe concluso se consapevole dei maggiori diritti derivanti dal testamento, per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in punto di *an e quantum debeat* e la vittoria delle spese.

Inoltre il **NOTAIO** — previa richiesta di -differimento dell'udienza — chiamava in causa per l'udienza del 23 febbraio 2010 l'**ASSICURAZIONE** (con i quali aveva stipulato polizza per rischio professionale) per sentirli condannare — nella non creduta ipotesi di accertamento della propria responsabilità — a manlevare e tenere indenne il **NOTAIO** stesso da ogni esborso sostenuto e/o sostenendo a favore dell'**EREDE TESTAMENTO** in dipendenza dell'anzidetta responsabilità, ivi comprese le spese di resistenza in giudizio.

Si costituivano i terzi chiamati in causa deducendo alcune eccezioni di polizza (prescrizione dei diritti assicurativi ex art. 2952 cc, franchi contrattuale) e comunque la assenza di responsabilità del professionista.

Concessi i tre termini ex art 183 comma 6 cpc la causa era istruita in via documentale, nonché con interrogatorio formale della convenuta e con prova testimoniale (attore e di parte di convenuta) .

Venivano inoltre richieste informazioni ex art 213 cpc Notatile di Napoli al fine di accertare se vi era stata (ed eventualmente in che data) e da parte di chi richiesta di conoscere dell'eventuale esistenza di testamento pubblico del **DE CUIUS** nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) e deceduta il (OMISSIS), testamento registrato il **28.01.04** con atto **NOTAIO** Repertorio n. 139672 racc. n. 18509.

A tali informazioni faceva seguito dichiarazione pervenuta in atti di causa il 19.01.2011, a firma del **DOTTORE**, che, evidenziava che allo stato degli atti non era possibile accertare se qualcuno aveva in passato richiesto l'esistenza del testamento del **DE CUIUS**.

Precisate le conclusioni il 18/2/2013, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.

Tanto esposto i fatti di causa provati in via documentale possono sintetizzarsi come segue.

In data 11.03.1993 la sig.ra **DE CUIUS** nata a (OMISSIS) il (OMISSIS) madre della sig.ra **EREDE TESTAMENTO**, odierna attrice, si recava presso lo studio del **NOTAIO** odierna convenuta, in (OMISSIS) dove venivano raccolte, attraverso un testamento pubblico, le proprie ultime volontà.

Nello specifico, la sig.ra **DE CUIUS** disponeva di lasciare alla figlia **EREDE TESTAMENTO**, a titolo di disponibile, un terzo dei diritti a lei spettanti sulle prime tre stanze dell'appartamento facente parte del fabbricato in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), sito al (OMISSIS) e costituito nell'intero da quattro vani ed accessori (cfr copia testamento pubblico presente nella produzione di parte attrice)

In data **14.12.2002** decedeva la **DE CUIUS**, madre dell'attrice (cfr certificato di morte).

In data **07.10.2003** la sig.ra **EREDE TESTAMENTO**, compariva dinanzi al **NOTAIO** presso il suo studio sito in (OMISSIS) ove, insieme con i signori **D.A.A., D.A.S., D.I., D.A.G., D.A., D.A.S. e D.A.C.** vendeva e trasferiva in favore dei signori **D.A.P. e D.R.G.**, la propria porzione "legittima" del fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS), alla via (OMISSIS), porzione pervenutale per *successio ab intestato*, dunque, quali eredi legittimi, dai genitori **D.A.G. e DE CUIUS**, rispettivamente deceduti in data (OMISSIS) e (OMISSIS) per il prezzo di € 50.410,00 (cfr contratto di compravendita rep. n. 137703, racc. n. 1808).

Sostiene l'attrice in citazione che, **in un momento successivo per caso**, la sig.ra **EREDE TESTAMENTO** veniva a conoscenza del fatto che lo stesso **NOTAIO** aveva raccolto in data 11.03.1993, il testamento pubblico del **DE CUIUS** sopra menzionato, testamento di cui il **NOTAIO** aveva ommesso di dare la prescritta comunicazione di cui all'art. 623 c.c. sia alla sig.ra **EREDE TESTAMENTO**, diretta interessata e beneficiaria della disposizione testamentaria sia agli altri eredi.

L'attrice ha dedotto inoltre che in data **28.01.2004**, procedeva, dunque, dinanzi allo stesso **NOTAIO** a richiedere la registrazione del testamento (cfr verbale in produzione attorea).

Tale asserzione risulta comprovata dalla prova per testi raccolta .

Il teste attoreo (OMISSIS), fratello dell'attrice, è scusso in data 24.02.11 nonché il teste attoreo- sig. (OMISSIS)-, cognato dell'attrice, marito della sorella dell'attrice, (OMISSIS) escusso in data 10.11.11, hanno confermato la circostanza che l'attrice, solo dopo la redazione del definitivo della vendita, ovvero nel mese di ottobre 2003, scopriva per puro caso, rovistando tra le carte della **DE CUIUS** madre, l'esistenza del testamento pubblico oggetto di causa ; in particolare il fratello dell'attrice, su richiesta del procuratore di parte convenuta, precisava che "né lui né la sorella avevano fatto alcuna richiesta agli archivi notarili" . Inoltre i testi hanno confermato che, nell'immediatezza della scoperta l'attrice si recava dal fratello, al quale aveva venduto i propri diritti , rappresentandogli quanto scoperto ma che questi rifiutava qualsiasi accordo.

Indi il teste ha dichiarato che "*(...)io accompagnai mia sorella dal **NOTAIO** (...) la quale disse di non sapere di detto testamento*", circostanza confermata anche dall'altro teste attoreo, (OMISSIS). Dopodichè **l'attrice nel mese di gennaio 2004**, si presentava allo studio del **NOTAIO**, nell'occasione presente anche la sorella per procedere alla pubblicazione del medesimo testamento pubblico della **DE CUIUS** madre.

Il teste (OMISSIS) ha pure riferito che non vi era una conoscenza diretta del **NOTAIO** né della signora **DE CUIUS**, né degli eredi, in quanto non vi erano stati trasferimenti immobiliari da parte del **DE CUIUS** curati dal predetto **NOTAIO**.

Inoltre la vendita del **7/10/2003** era preceduta da un compromesso innanzi al medesimo **NOTAIO** e né in sede di preliminare, né in sede di definitivo **NOTAIO** curava la comunicazione di cui all'art 623 cc.

Ed ancora il teste (OMISSIS) ha riferito che lo studio del **NOTAIO** benché avesse molti collaboratori, non era affollato nella circostanza ed il **NOTAIO** aveva ricevuto i clienti direttamente di persona.

In sede di interrogatorio formale il convenuto **NOTAIO** ha, con molta correttezza e dimostrando deontologia professionale **ammesso e confessato di non ricordare di aver proceduto alla comunicazione del testamento pubblico ex art 623 cc** affermando "(...) *se veramente non ho informato l'EREDE TESTAMENTO del testamento a suo favore ciò sarebbe accaduto per eventuale mia dimenticanza ma non già perché abbia scientemente voluto occultare la conoscenza di una disposizione testamentaria*". Inoltre il notaio ha affermato che né l'attrice né gli eredi (OMISSIS), né il **DE CUIUS** erano soggetti di sua conoscenza trattandosi "di clienti occasionali". Ha infine affermato "non ricordo se lo studio diede comunicazione all'EREDE TESTAMENTO."

L'unico teste di parte convenuta escusso il 10/11/2011 sig. (OMISSIS), dipendente presso lo studio notarile della dott.ssa **NOTAIO** dal 1987, ha affermato di aver provveduto a ricevere la documentazione relativa alla vendita curata dagli eredi e che "poco prima di rogitare, una delle sorelle., mentre attendeva in anticamera, nell'ambito di una discussione con i fratelli disse: "se non rispettate i patti io caccio il testamento di mamma". Si trattava di una coerede di sesso femminile, non identificata nominativamente dal teste che ne ha descritto solo alcune caratteristiche somatiche ("un po' piena ovvero grassa e con i capelli corti"), precisando peraltro che i coeredi prospettavano al **NOTAIO** di vendere l'immobile come coeredi in parti uguali.

Tali sono le risultanze probatorie accertate.

IN PUNTO DI DIRITTO SI OSSERVA QUANTO SEGUE:

L'obbligo di comunicazione del testamento agli eredi e legatari ed a tutti i beneficiari di disposizioni testamentarie vale anche per i testamenti pubblici e non ritiene il Tribunale di condividere la tesi difensiva di parte convenuta secondo cui la norma di cui all'art 623 cc **sarebbe stata di fatto implicitamente abrogata alla legge 25/5/1981 n 307 e dal 18/12/1934 n 956.**

L'obbligo di comunicazione dell'art 623 cc è tuttora vigente; esso scatta per il testamento pubblico non appena è al notaio nota la morte del testatore, con assoluta certezza (sebbene il notaio non abbia ancora il possesso di certificato di morte), dal momento che lo stesso notaio tenuto al segreto professionale di non comunicare non solo le disposizioni testamentarie, ma l'esistenza stessa del testamento prima di essere certo della morte del testatore ex art. 67 legge notarile ed 83 reg not, violazione sanzionata penalmente ex art 622 cpc

L'obbligo di comunicazione è collegato alla circostanza che il notaio conosca la residenza e/o domicilio dei beneficiari delle disposizioni testamentarie, ed a tal proposito la dottrina notarile propone che i notai, nel raccogliere pubblici testamenti abbiano cura di indicare residenza e domicilio degli eredi, legatari ovvero dei beneficiari di disposizioni testamentarie, altrimenti può accadere che il testamento pubblico possa non essere registrato e che i beneficiari non vengano a conoscenza della esistenza di testamenti (ipotesi verificatasi nel caso in oggetto) in quanto per parte della dottrina non grava sul notaio obbligo di ricerche anagrafiche".

Nel caso di testamento pubblico l'obbligo di comunicazione non è subordinato alla "pubblicazione" (rectius "registrazione") del testamento.

Invero la registrazione del testamento pubblico (così indicata nella legge notarile) implica il passaggio del testamento dal registro degli atti di ultima volontà custoditi dal notaio a quello dei suoi atti privati.

Il silenzio del codice civile in merito ai testamenti pubblici ha portato taluni interpreti ad escludere che per i testamenti pubblici sia necessaria una forma di pubblicazione ma si è obiettato al contrario che in tal modo si confonde la natura dell'atto "pubblico", con la pubblicazione del suo contenuto che mira a rendere il contenuto dell'atto di pubblico dominio ovvero conoscibile a tutti al pari di tutti gli altri pubblici.

La registrazione del testamento pubblico avviene a mezzo di un verbale al quale il testamento viene semplicemente allegato senza riproduzione del suo contenuto, come invece previsto per pubblicazione del testamento segreto e di quello olografo.

A tale verbale è allegato l'originale del testamento, l'estratto di morte (art 75 reg not) ovvero la copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che ne dichiara la morte presunta. Né il codice civile, né la legge notarile prevedono assistenza di testimoni alla registrazione. La procedura prevista dalla legge notarile non condiziona la produzione in giudizio di un testamento pubblico alla registrazione in quanto la norma concerne esclusivamente le modalità di custodia di tale atto dopo la morte del testatore (cfr. Cass 28/2/2007 n 4777 laddove era stato prodotto in giudizio nei termini ex art 184 cpc la copia di un testamento pubblico non costituente copia autentica notarile perché detta produzione in giudizio era avvenuta prima della formale registrazione). Prima della registrazione il notaio invero non può rilasciare copia autentica dei testamenti pubblici ex art art 61 l notaio e art 83 reg not.

Orbene l'iscrizione nel registro generale dei testamenti prevista dalla legge 25/5/1981 n307 che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione di Basilea del 16/5/1972, come integrato dall'art. 12 l 28/11/2005 n 246 (che ne ha consentito la trasmissione in via telematica) mira rendere conoscibile a terzi l'esistenza di testamenti, ridurre i rischi di mancata o ritardata conoscenza del testamento, con funzione di pubblicità notizia ma non vale di per sé ad abrogare l'art 623 cc né a legittimare il notaio al mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art 623 cc.

D'altronde la dottrina notarile è propensa ritenere che la mancata comunicazione di cui all'art 623 cc possa essere fonte di danno esponendo il notaio a responsabilità.

Ed à quanto si è verificato nel caso di specie.

Invero tra il notaio e le parti (testatore e beneficiari delle disposizioni testamentarie) si instaura un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale.

La funzione notarile, in particolare, è una funzione pubblica di interesse generale ed il notaio che la svolge non si limita a realizzare un semplice documento, avente fede privilegiata, che consacra la volontà delle parti ma investe il contenuto e gli scopi dell'intero negozio notarile grazie al quale le parti intendono raggiungere l'assetto dei loro interessi conformemente alla legge e per mezzo di uno strumento tecnico-giuridico, cui il notaio conferisce una particolare forza probatoria ed effettività *erga omnes* affinché gli interessi delle parti che si esprimono nel contratto trovino, grazie alla funzione notarile, una tutela più intensa ed una compiuta certezza di realizzazione delle finalità economico -

sociali tipiche del negozio affidato al ministero del notaio il quale non riduce la sua funzione alla mera indagine e documentazione della volontà dei contraenti **ma svolge attività di controllo, della legalità dell'atto, di consulenza, di accertamento dei presupposti dell'atto stesso affinché questo raggiunga e conservi, nel comune interesse delle parti, il suo effetto tipico.**

Più specificamente gli obblighi sanciti dall'art 623 cc con riguardo al testamento pubblico mirano per "appunto a far sì che il notaio informi i beneficiari dell'esistenza dell'atto di ultima volontà che come si è detto non necessita di pubblicazione, ma di semplice registrazione proprio perché il medesimo atto di ultima volontà è avvenuto davanti al notaio con particolari formalità .

La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'opera del notaio deve svolgersi secondo i campi della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, **secondo comma, cc** (che comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione, Cfr., ex plurimis, Cass. mi. 594611999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979) ed il dovere di informazione di cui all'art 623 cc è un elemento essenziale della prestazione professionale del notaio, direttamente impostogli dalla peculiare diligenza richiesta per l'esercizio di una delicata funzione quale quella notarile: tale obbligo contribuisce in maniera determinante, insomma, a configurare la prestazione dedotta in obbligazione che le parti.

Conseguentemente, l'inosservanza dell'obbligo ex art 623 cc da parte del notaio dà luogo a responsabilità " ex contractu " per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità; l'inadempimento di tale dovere non può, inoltre, trovare quale scriminante l'esistenza di una pubblicità notizia presso gli Archivi Notarili , non potendosi dubitare che il Notaio allorché abbia certezza e legale scienza della morte di un soggetto di cui ha raccolto le sue dichiarazioni di ultima volontà tramite pubblico testamento , sia tenuto al relativo dovere di comunicazione senza che l'esistenza di altra forma di pubblicità notizia possa determinare un alleggerimento del parametro valutativo della colpa professionale.

Nel caso specifico la prova per testi ha dimostrato che le parti si sono recate dal notaio sia per il compromesso che per il definitivo per cedere quote cadute in successione relative a due successioni legittime di D.A.G. e DE CUIUS.

Un minimo di diligenza imponeva al notaio di consultare l'indice repertorio degli atti di ultima volontà da lui tenuti repertorio che, come è noto nella prassi notarile, ha una limitata estensione, onde verificare se rispetto ai due soggetti defunti vi fosse qualche testamento pubblico , tanto più che la vendita del 7/10/2003 era molto ravvicinata rispetto al decesso del DE CUIUS (avvenuto il 14/12/2002) di guisa che era ben possibile che vi fosse un testamento di cui le parti non avevano ancora notizia.

Ed ancora, una volta che il dipendente dello studio notarile ascoltava una conversazione tra gli eredi in cui si alludeva ad un possibile testamento, il notaio doveva essere maggiormente allertato e prudente sincerarsi in concreto dell'assenza di pubblici testamenti prima di *rogitare*, invitando le parti a chiarire la questione.

La *dimenticanza* del notaio rispetto alla persona di **DE CUIUS** (che aveva indicato le sue ultime volontà in testamento pubblico il 11/3/1993) non vale come scriminante poiché il **notaio che raccoglie pubblici testamenti, proprio perché consapevole dei correlativi obblighi ex art 623 cc deve tenere sotto costante controllo l'indice repertorio degli atti di ultima volontà (contenente i testamenti non ancora registrati) proprio per assolvere ai suoi doveri di informazione ex art 623 cc ;** tanto più che il testamento pubblico del **DE CUIUS** era redatto nello studio di un notaio nella sede di (OMISSIS), comune facente parte della provincia di (OMISSIS), laddove vi è un numero predeterminato di notai che lavorano ed a cui si rivolgono solitamente i cittadini facenti parte della fascia di utenza così come erano gli eredi del **DE CUIUS** che stipulavano la relativa compravendita.

Immaginare che le parti abbiano voluto concertare una vendita consapevole del pubblico testamento, per poi intentare causa di responsabilità professionale contro il notaio, appare ipotesi non credibile ; invero la prova per testi ha dimostrato non solo che la scoperta del testamento pubblico è stata successiva al 7/10/2003 e casuale, ma che dopo tale scoperta le parti sono andate dal notaio a chiedere spiegazioni e che il notaio ha dichiarato di non ricordare del pubblico testamento, circostanza non smentita dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale .

Ritenuta sussistente la responsabilità professionale del **NOTAIO** venendo al *quantum debetaur*, a parere del Tribunale, il danno risarcibile va commisurato come importo massimo in quello indicato dalla convenuta in € 14.236,15 così determinato:

- Prezzo pagato € 50.410,00;
- Valore massimo della disponibile spettante a **EREDE TESTAMENTO** € 16.803/00 (1/3 di € 50.410/00);
- Valore massimo della quota legittima spettante a **EREDE TESTAMENTO** € 3.743,04 (33.606,66 diviso 9) ;
- Importo presumibile massimo da riscuotere pari a € 20.537,40 da cui detrarre l'importo riscosso di € 6.301,25.

Ragion per cui il danno patito ai massimo può essere pari ad € 14.236,15.

Invero va tenuto presente che con la compravendita del 7/10/2003 **l'EREDE TESTAMENTO** ha ceduto i suoi diritti pervenuti per successione non solo materna ma anche paterna sul fabbricato di (OMISSIS) e che la **DE CUIUS** vantava su detto fabbricato una quota di 2/3 del fabbricato in oggetto essendo la relativa quota di 1/3 relativa alla successione paterna (cfr denunce di successione).

Inoltre nel medesimo atto di compravendita del **NOTAIO** del 07.10.2003 con il quale la attrice cedeva al fratello ad alla consorte i suoi diritti di proprietà sull'immobile pervenute in successione, si legge che l'intero appartamento (piano primo, composto di 6,5 vani catastali) - di cui **l'EREDE TESTAMENTO** aveva ricevuto dalla madre parte della quota disponibile - veniva alienato per il prezzo di 34.500 euro.

Inoltre la quota disponibile lasciata dalla testatrice riguardava solo tre delle quattro stanze dell'appartamento (su cui come si è detto vantava la testatrice aveva una quota di comproprietà di soli due terzi).

E che il valore della quota disponibile fosse circoscritto, è circostanza ammessa dalla stessa attrice che, non a caso, nella richiesta di registrazione del testamento pubblico del **DE CUIUS** del 28.01.2004 (doc. 3 fasc. attrice) ha dichiarato che il valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie (ovvero la quota disponibile oggetto di lascito da parte del **DE CUIUS**) ammontava al ben più circoscritto importo di circa 5.000 euro, detratte le quote di legittima.

Tali elementi hanno portato il Tribunale a non effettuare alcuna CTU, perché la vendita assume il valore di scrittura divisionale con cui le parti hanno regolato tutte le questioni relative alla proprietà tra loro indivisa, derivanti da successione paterna e materna e quindi il danno patito dall'attrice per l'omessa considerazione del lascito a titolo di disponibile viene quantificato da questo Tribunale, anche in via equitativa, considerati i suddetti elementi di calcolo e tenuto conto della rivalutazione medio tempore intervenuta in € 15.000/00 (quindicimila/00).

Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi compensativi.

Sul punto le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1712 del 17-2-95, componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla modalità del computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, hanno superato l'orientamento prevalente che consentiva la liquidazione degli stessi sulla somma rivalutata.

Con la citata pronuncia infatti, la Suprema Corte ha posto il diverso principio secondo il quale, allorché la liquidazione del danno, da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento cioè al valore perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva — come appunto nel caso di specie in cui il danno alla salute e il danno morale sono stati liquidati all'attualità — è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.

Tale prova può essere riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso: in siffatta ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere liquidati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.

Tanto premesso e ribadito che ciò che si intende "compensare" a mezzo della corresponsione degli interessi è il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cosiddetto lucro cessante), tenuto conto del fatto che le soluzioni indicate dalla Suprema Corte appaiono come meramente indicative e non escludenti altre diverse, si ritiene rispondente ad equità determinare il danno da ritardo nella corresponsione degli interessi legali calcolati sulla somma liquidata all'attualità ma con decorrenza non dalla data dell'illecito bensì dalla domanda giudiziale, non superandosi, in tal modo, il limite dell'impossibilità di calcolare gli interessi compensativi, nella misura prescelta del tasso legale, sulla somma rivalutata.

Viceversa le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dagli attori vanno disattese perché manca la prova di un ulteriore danno in concreto risarcibile che possa essere eziologicamente imputabile in termini di regolarità causale all'inadempimento della convenuta.

Le spese nei rapporti tra attori e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Esse vengono liquidate in base al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

Detto decreto va ricondotto ad una fattispecie di successione nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato, da porre a carico della parte soccombente.

Il compenso professionale va liquidato in base ai parametri introdotti dallo *ius superveniens* per tutte le attività professionali difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore dello stesso, ovvero dopo il 23 agosto 2012 secondo il generale principio del *tempus regit actum*.

Detto principio va inteso non già come riferito al singolo isolato, atto difensivo di volta in volta da retribuire.

In altri termini il provvedimento del giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale deve tenere conto del Dm citato (cfr arti. 1 e 41 del Decreto n. 140/2012 Cassazione SEZIONI UNITE 17406/2012). Va disposta l'attribuzione all'Avv (OMISSIS) dichiaratosi anticipatario in comparsa conclusionale.

Venendo a valutare la domanda di man essa va accolta.

La eccezione di prescrizione annuale sollevata dai terzi chiamati in causa in base all'art 2952 comma 2 (nella formulazione precedente al dl 28-8-2008 n 134 conv in 127/10/2008 n 166) è infondata.

Va fatto richiamo della sentenza della Cassazione Sez, 3 Sentenza n, 24733 del 28/11/2007 secondo cui *"In tema da assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale - prevista dall'art. 2952, comma secondo, cod. civ. - del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega, occorrendo al riguardo, ai fini della idonea interruzione del termine, che venga formulata una richiesta del danneggiato all'assicuratore con un contenuto unitario, non garantendo la scissione dell'"an" dal "quantum" una effettiva tutela dei diritti dello stesso assicurato. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto decorrente la prescrizione dalla richiesta giudiziale del danneggiato, non rilevando come idonea una precedente lettera dello stesso che aveva semplicemente alluso alla possibilità di richiesta di risarcimento)".*

Infatti, nel caso specifico, l'EREDE TESTAMENTO inviava in data 1/3/2006 una prima lettera raccomandata al NOTAIO (cfr in produzione parte attrice). Da tale lettera l'ASSICURAZIONE che ha assunto il rischio della polizza (OMISSIS) intendono far decorrere il termine annuale di prescrizione. Orbene tale raccomandata non aveva assunto il significato di *attuale richiesta di risarcimento*, ma aveva semplicemente alluso alla

possibilità di una tale richiesta, in un momento successivo essendo il danno nemmeno indicato astrattamente nel suo ammontare.

Ciò è ancor più rilevante considerando che il **NOTAIO** era perfettamente consapevole del fatto che la sua polizza conteneva una franchigia contrattuale elevata (di € 5.000/00 cfr in atti) sicché la richiesta suddetta, in ragione della sua genericità, non era risultata idonea ad indurre l'assicurato a promuovere le opportune sue iniziative nei confronti del suo assicuratore; tante più che, come si è detto, nel verbale di registrazione del testamento pubblico del **DE CUIUS** del 28.01.2004 era indicato un valore del lascito in € 5.000/00 (importo contenuto nella franchigia contrattuale).

Solo dopo la ricezione dell'atto di citazione (con la quantificazione del danno in € 50.000/00) e sorta l'esigenza dell'assicurato di chiamare in causa l'assicuratore per farsi manlevare rispetto agli eventuali importi superiori alla franchigia contrattuale, nel termine annuale di prescrizione ex art 2952 cc.

Ragion per cui è da disattendere l'eccezione sollevata ex art 2952 cc.

L'interpretazione del contratto e degli altri negozi unilaterali, la quale consiste nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve, invero, in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Ne discende raccoglimento della domanda di garanzia per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale, nel senso che gli assicuratori (terzi chiamati in causa) saranno tenuti a manlevare parte convenuta di tutti gli importi che quest'ultima dovrà versare all'attrice (per capitale interessi e spese di lite) detratto l'importo di € 5.000/00 che rimane a carico dell'assicurato.

Vanno compensate le spese relative ai rapporto processuale tra convenuta e chiamata in causa, posto che solo il fatto che la chiamata del terzo è avvenuta dopo al proposizione del presente giudizio ha impedito ai terzi chiamati in causa di gestire direttamente la lite. Invero ai sensi dell'art 5 della polizza (prodotta dalla convenuta) la società assicuratrice non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali che non siano da essa designati o autorizzati e nel caso specifico non vi è prova di designazione o autorizzazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 8 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'**EREDE TESTAMENTO** nei confronti del **NOTAIO** così provvede:

- 1) Accoglie le domande attoree per quanto di ragione e per l'effetto condanna il **NOTAIO** alla corresponsione in favore, dell'**EREDE TESTAMENTO** della somma di euro € 15.000/00 (quindicimila/00) oltre interessi legali dal 4/10/2008 al saldo;
- 2) condanna il **NOTAIO** alla corresponsione delle spese di lite sostenute nell'interesse degli attori che liquida in euro 400/00 (quattrocento/00) per spese, euro 2.800/00 (duemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'(OMISSIS) anticipatario;
- 3) Accoglie la domanda di garanzia-rivalsa proposta dal nei confronti dell'**ASSICURAZIONE** e condanna detta compagnia a rimborsare al **NOTAIO** le somme che quest'ultima sarà eventualmente costretta a pagare in forza dei capi 1) e 2) del

presente dispositivo eccedenti l'importo di e 5.000/00 quale franchigia contrattuale a carico dell'assicurato;

4) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra NOTAIO e ASSICURAZIONE.

Così deciso in Napoli, 9/06/2013.

Il Giudice
(dott. Renata Palmieri)

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica